

**Civile Sent. Sez. L Num. 20056 Anno 2016**

**Presidente: BALESTRIERI FEDERICO**

**Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**

**Data pubblicazione: 06/10/2016**

**SENTENZA**

sul ricorso 761-2015 proposto da:

CONSORZIO PER AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE (ASI) DI  
AGRIGENTO IN LIQUIDAZIONE GESTIONE SEPARATA DELL'IRSAP  
C.F. 00251800843, in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO  
LUIGI ANTONELLI, 10, presso lo studio dell'avvocato  
ANDREA COSTANZO, rappresentato e difeso dall'avvocato  
MASSIMILIANO MARINELLI, giusta delega in atti;

2016

2601

- **ricorrente** -

**contro**

CASESA ANTONINO C.F. CSSNNN58B03A089J, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA STATILIO OTTATO 8, presso lo studio dell'avvocato DANIELA MARIA SEDDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MINIO, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1949/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata in cancelleria il 17/10/2014 R.G.N. 1124/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l'Avvocato MARINELLI MASSIMILIANO;

udito l'Avvocato DEL VESCOVO MATTEO per delega Avvocato MINIO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**FATTO**

Con sentenza del 17 ottobre 2014, la Corte d'appello di Palermo rigettava il reclamo proposto dal Consorzio Area Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Agrigento in liquidazione - Gestione separata Irsap avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato, con determinazione commissariale 21 agosto 2012 n. 116, all'avv. Casesa e condannato l'Irsap a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dalla data di licenziamento all'effettiva reintegrazione.

Il licenziamento era stato preceduto da una serie di contestazioni disciplinari al predetto, dipendente del Consorzio inquadrato come dirigente con funzioni di dirigente generale fino al 26 maggio 2012 (data in cui gli erano state revocate) ed accompagnato dalla cancellazione dal ruolo dei dirigenti e dalla trattenuta del T.f.r., in conto dei danni arrecati.

In via preliminare, la Corte territoriale disattendeva l'eccezione di decadenza (*rectius*: di inefficacia), ai sensi del novellato art. 6 l. 604/1966, dall'impugnazione per la presentazione (nel termine di centottanta giorni successivo a quello di decadenza dall'impugnazione nei sessanta dalla ricezione della comunicazione del licenziamento) di un ricorso cautelare e non introduttivo del giudizio di merito, ravvisandone l'idoneità allo scopo.

Nel merito, essa ribadiva l'illegittimità del licenziamento disciplinare per la mancata istruzione del procedimento nella forma collegiale prevista dallo stesso ente, in applicazione dell'art. 55*bis*, quarto comma d.lg. 165/2001, con l'istituzione dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, quale collegio perfetto composto da tre componenti designati: siccome integrante nullità, per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 55, primo comma d.lg. cit., ridondante sul provvedimento sanzionatorio espulsivo.

La Corte palermitana riteneva parimenti infondata la censura relativa all'applicazione ai licenziamenti nel pubblico impiego privatizzato della tutela reintegratoria anteriore alla riforma: e ciò per la previsione solo per la disciplina sostanziale di una normativa di armonizzazione, demandata dall'art. 1, ottavo comma l. 92/2012 per i dipendenti di pubbliche amministrazioni ad una fonte regolamentare; a differenza della disciplina processuale, tendenzialmente omogenea per tutte le controversie riguardanti rapporti contrattuali della stessa natura, cui immediatamente applicabile il rito speciale c.d. "Fornero". Ed essa negava alcun vizio di illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma l. 300/1970, come novellato dalla l. 92/2012, per l'esplicita definizione (dall'art. 1, settimo comma di quest'ultima legge) delle disposizioni impugnate, "per quanto da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RG 761/2015

*esse non espressamente previsto*", alla stregua di "principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni": giustificandosi la diversità di trattamento, in ordine alla natura della tutela conseguente ad annullamento di licenziamento per vizi procedimentali, tra datore di lavoro privato (essenzialmente risarcitoria) e pubblico (reintegratoria), per il bilanciamento, nella discrezionalità del legislatore e non irragionevole, dell'interesse alla tutela della libera iniziativa economica con quello pubblico del corretto esercizio della potestà disciplinare.

Con atto notificato il 2 dicembre 2014, il Consorzio A.S.I. di Agrigento in liquidazione – Gestione separata Irsap ricorre per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui resiste l'avv. Antonino Casesa con controricorso.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 6, secondo comma l. 604/1966 come mod. dall'art. 1, trentottesimo e quarantottesimo comma l. 92/2012, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per inefficacia dell'impugnazione del licenziamento intimato all'avv. Casesa, nel termine di centottanta giorni successivo a quello di decadenza dall'impugnazione nei sessanta dalla ricezione della comunicazione, anziché come correttamente con ricorso introduttivo del merito del giudizio, con ricorso cautelare, a ciò inidoneo anche perché confligente con la finalità di celere trattazione del procedimento; avendo egli invece tempestivamente depositato un ricorso introduttivo del giudizio nei confronti di soggetto (Irsap) peraltro carente di legittimazione passiva.

Con il secondo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 55bis, quarto comma d.lg. 165/2001, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea assunzione dell'inidoneità dell'U.P.D. all'istruttoria di procedimento disciplinare in persona di uno solo anziché dei tre componenti designati, siccome ritenuto collegio perfetto, senza neppure al riguardo una previsione di nullità della sanzione eventualmente applicata, invece stabilita per la violazione dei termini di svolgimento del procedimento.

Con il terzo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 18 l. 300/1970 come novellato dall'art. 1 l. 92/2012 e 51 d.lg. 165/2001, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come interpretato dalla Corte territoriale, nel senso della vigenza della tutela reintegratoria per i dipendenti illegittimamente licenziati da pubbliche amministrazioni, fino all'armonizzazione della disciplina sostanziale con fonte regolamentare, così come previsto dall'art. 1, ottavo comma l. 92/2012, non dovendo al contrario un tale intervento di normazione secondaria essere riferito all'art. 18, settimo comma l. 300/1970, ma solo a previsioni implicite, come si evince dall'art. 1, settimo comma l. 92/2012, secondo cui

RG 761/2015

costituiscono "principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" solo le disposizioni introdotte dalla stessa legge "per quanto da esse non espressamente previsto": con la conseguente applicabilità del testo riformato dell'art. 18, settimo comma l. 300/1970, comportante nel caso di specie una tutela risarcitoria e non reintegratoria.

Con il quarto, il ricorrente deduce, in via subordinata, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 l. 300/1970 come novellato dall'art. 1 l. 92/2012, ove interpretato in senso difforme da quello patrocinato nel precedente mezzo, per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.

Il primo motivo, relativo a violazione degli artt. 6, secondo comma l. 604/1966 come mod. dall'art. 1, trentottesimo e quarantottesimo comma l. 92/2012, per inefficacia dell'impugnazione del licenziamento intimato all'avv. Casesa, nel termine di centottanta giorni successivo a quello di decadenza dall'impugnazione nei sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con ricorso diverso da quello correttamente introduttivo del giudizio, è inammissibile.

Esso viola, infatti, il principio di autosufficienza del ricorso, prescritto dall'art. 360, primo comma, n. 6 c.p.c., per la mancanza di una specifica indicazione (neppure nella data) degli atti giudiziari in base ai quali i termini di decadenza e inefficacia previsti dall'art. 6, secondo comma l. 604/1966 come mod. dall'art. 1, trentottesimo comma l. 92/2012 non sarebbero stati rispettati (solo genericamente indicati a pgg. 15 e 16 del ricorso), tanto meno della loro sede di produzione né di trascrizione (Cass. 19 agosto 2015, n. 16900; Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937).

In ogni caso, esso è pure infondato: l'avv. Casesa ha infatti rispettato il termine del 20 ottobre 2012 per l'impugnazione stragiudiziale (come da p.to 8 di pg. 15 del ricorso) del licenziamento intimatogli il 21 agosto 2012 e quindi tempestivamente introdotto, con ricorso ai sensi dell'art. 1, quarantottesimo comma l. 92/2012 il giudizio, il 14 dicembre 2012, come indicato nell'esposizione in fatto della sentenza (e a pg. 5 del controricorso) e pertanto nei successivi centottanta giorni: sia pure nei soli confronti di Irsap, dichiarato carente di legittimazione passiva in sede di opposizione dallo stesso proposta e in cui è stato integrato il contraddittorio nei confronti del Consorzio I.S.A., attesa l'unicità del giudizio nelle sue due fasi sommaria e di opposizione (Cass. 17 febbraio 2015, n. 3136; Cass. 16 aprile 2015, n. 7782).

Il secondo motivo, relativo a violazione dell'art. 55bis, quarto comma d.lg. 165/2001, per erronea assunzione dell'inidoneità dell'U.P.D. all'istruttoria di procedimento disciplinare in

RG 761/2015

persona di uno solo anziché dei tre componenti designati, siccome ritenuto collegio perfetto, è infondato.

Ed infatti, la nullità del licenziamento disciplinare, in violazione della norma imperativa dell'art. 55bis, quarto comma d.lg. 165/01, non è inficiata dal rilievo dell'art. 55bis, secondo comma ult. periodo, d.lg. cit., secondo il quale: "*La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa*".

Invero, il fatto che la norma preveda una determinata sanzione (decadenza dall'azione disciplinare) per la violazione dei termini stabiliti nel medesimo comma non implica che la violazione del successivo quarto comma non debba essere sanzionata con la nullità, noto essendo che la violazione di norme imperative è sempre colpita da nullità "*salvo che la legge disponga diversamente*". E ciò a prescindere dalla natura di collegio perfetto o meno e che, quindi, non necessariamente debba operare con la contemporanea partecipazione di tutti i suoi componenti, posto che in nessun caso un collegio imperfetto può ridursi ad operare attraverso uno solo dei propri membri, di fatto venendosi ad equiparare ad un organo monocratico, in violazione dell'ordinamento interno del Consorzio ricorrente che prevede pur sempre un organo collegiale per i procedimenti disciplinari (Cass. 25 novembre 2015, n. 24157).

Il terzo motivo, relativo a violazione degli artt. 18 l. 300/1970 come novellato dall'art. 1 l. 92/2012 e 51 d.lg. 165/2001, nell'interpretazione della Corte territoriale, è infondato.

E ciò sulla base di un recente arresto di questa Corte, che ha affrontato *ex professo* la questione, risolvendola nel senso, meritevole di continuità in quanto condiviso, dell'inapplicabilità al pubblico impiego privatizzato del novellato art. 18 l. 300/1970.

Ed infatti, in consapevole argomentato dissenso da altro precedente (Cass. 25 novembre 2015, n. 24157), questa Corte ha ritenuto, nella critica interpretazione del tenore letterale dell'art. 1 settimo ed ottavo comma l. cit., che, sino al successivo intervento normativo di armonizzazione, le modifiche apportate all'art. 18 dello Statuto non si estendano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni: con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resti quella assicurata dalla previgente formulazione della norma. La conclusione è stata ulteriormente supportata da argomenti di ordine logico e sistematico, che hanno avuto coerente sbocco nell'affermazione della trasformazione (per effetto della suddetta modulazione normativa) del rinvio contenuto nell'art. 51, secondo comma d.lg. 165/2001 (alla legge 20 maggio 1970, n. 300 "e successive modificazioni") da mobile a fisso: così comportando la cristallizzazione della norma richiamata nel testo antecedente alle

RG 761/2015

modifiche apportate dalla riforma, che continua pertanto a disciplinare i rapporti interessati dalla norma di rinvio, dando vita in tal modo ad una duplicità di normative, ciascuna applicabile in relazione alla diversa natura dei rapporti giuridici in rilievo (Cass. 9 giugno 2016 n. 11868).

Il quarto motivo, relativo a subordinata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 l. 300/1970 come novellato dall'art. 1 l. 92/2012, per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., è pure infondato.

La questione di incostituzionalità prospettata è manifestamente infondata, per la prevalenza, nella disciplina della materia del pubblico impiego ancorchè privatizzato, dell'art. 97 Cost. sull'art. 41 Cost. E così pure in riferimento all'art. 3 Cost., tenuto conto dell'obiettiva diversità dei comparti di lavoro privato e pubblico, sebbene contrattualizzato, anche sulla base del richiamo ad insegnamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui: *"sul piano degli strumenti di tutela, forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela degli interessi collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi"*, con riferimento specifico al *"la circostanza che il direttore generale di azienda sanitaria locale, rimosso automaticamente e senza contraddittorio, riceva, in applicazione della disposizione legislativa regionale impugnata, un ristoro economico, non attenua in alcun modo il pregiudizio da quella rimozione arrecato all'interesse collettivo all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione. Tale pregiudizio, anzi, appare in certa misura aggravato, dal momento che ... la collettività subisce anche un aggiuntivo costo finanziario: all'obbligo di corrispondere la retribuzione dei nuovi dirigenti sanitari, nominati in sostituzione di quelli automaticamente decaduti, si aggiunge, infatti, quello di corrispondere a questi ultimi un ristoro economico"* (Corte cost. 24 ottobre 2008, n. 351).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna il Consorzio A.S.I. di Agrigento alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 100,00 per esborsi

Corte di Cassazione - Copia non ufficiale

RG 761/2015

e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1<sup>quater</sup> d.p.r. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1<sup>bis</sup> dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016

Il consigliere est.

Il Presidente